

NORME IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA.  
INDICAZIONI DI COORDINAMENTO APPLICATIVO.

Il presente provvedimento, ispirato ai principi di piena e leale collaborazione con le Autonomie Locali, pur nella consapevolezza che la materia non è di stretta competenza della Regione, ha lo scopo di fornire prime indicazioni utili nella materia della iscrizione nei registri dell'anagrafe.

Nell'affrontare in termini strettamente giuridici la problematica in parola, occorre rammentare che le disposizioni legislative statali ad oggi emanate disciplinano diversamente lo *status* di cittadino italiano, cittadino di altro Paese della Unione Europea e di cittadino extracomunitario.

Per quanto riguarda il tema dell'iscrizione nel registro della popolazione residente, occorre distinguere, quindi, le tre situazioni giuridiche:

1. per il cittadino italiano valgono le disposizioni contenute nella Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, applicativo della legge.
2. per il cittadino di altro Paese dell'Unione Europea, oltre alle disposizioni già richiamate al punto 1. per i cittadini italiani, si applica altresì il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

In particolare si segnala: l'art. 7, il quale detta disposizioni relative al diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, richiedendo particolari condizioni, quali: risorse economiche sufficienti, una attività di lavoro o di studio, la titolarità di una assicurazione sanitaria; l'art. 9, comma 3, lettera b), che disciplina il parametro tassativo di riferimento per la qualificazione del concetto di "risorse economiche sufficienti". In particolare, il richiedente l'iscrizione anagrafica deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, secondo la disciplina vigente in materia di previdenza sociale.

3. per i cittadini extracomunitari, oltre a quanto previsto dalla disciplina generale dell'anagrafe per i cittadini italiani di cui al punto 1., la richiesta di iscrizione anagrafica dovrà essere completa di tutta la documentazione indicata dal Testo Unico sulla immigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 1998).

Relativamente a tutte e tre le categorie di soggetti sopra indicati, per quanto attiene alla problematica delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, si precisa che il relativo regime normativo è diverso e autonomo rispetto a quello vigente nella materia anagrafica.

Ai soli fini della iscrizione nei registri anagrafici comunali, infatti, gli accertamenti di competenza dell'Ufficiale di Anagrafe riguardano esclusivamente la sussistenza della "abitudine" della dimora del richiedente (art. 19 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), fermo restando che laddove nel corso degli accertamenti emergano "discordanze" con le dichiarazioni rese, l'Ufficiale di Anagrafe è tenuto a segnalarle alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Si evidenzia, pertanto, che il procedimento amministrativo finalizzato all'iscrizione anagrafica non appare aggravabile da elementi e rilievi attinenti a procedimenti amministrativi, pure legittimi, relativi a questioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

A tal fine e per ogni utile necessità viene predisposto un testo, schema di provvedimento comunale, a cui i Sindaci possono -se condiviso- fare riferimento quale contributo tecnico giuridico.